

# **REGOLAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE COMPRENSIVO DELLE REGOLE PER L'ESERCIZIO DELL'AUTOTUTELA E DEGLI ISTITUTI DEFLATIVI, nonché DELLO STATUTO DEL CONTRIBUENTE**

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 09 del 09/04/2002)  
(Aggiornato con Delibera Consiglio Comunale n. 34 del 19/08/2009)

## **CAPO I**

### **NORME GENERALI**

#### **Art. 1**

##### **Oggetto e scopo del regolamento.**

1. Il presente regolamento disciplina le entrate comunali tributarie ed extratributarie ad esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali ed integra le norme di legge che disciplinano le entrate comunali e viene adottato in relazione ai principi dettati dal D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali; in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni, in attuazione dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449; e dalla Legge n. 212 del 27/07/2000, concernente: "Disposizioni in materia dei diritti del contribuente"
2. Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa in genere e tributaria in particolare.
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni previste dalle vigenti leggi nazionali in materia anche con riferimento alle attività di accertamento, ai termini per la notificazione degli stessi, alle sanzioni, alla riscossione, ai rimborsi e al contenzioso.

#### **Art. 2**

##### **Definizione delle entrate**

1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.
2. Costituiscono entrate di natura extratributarie, oggetto del presente regolamento, tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 1.

### **ART. 3**

#### **Contenuto del Regolamento**

1. Al fine di cui sopra, nell'esercizio della potestà regolamentare in materia tributaria riconosciuta dall'art. 52 53 del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446; dall'art. 50 della Legge 28.12.1997 n. 449; e dalla Legge n. 212 del 27/07/2000 vengono introdotti e disciplinati i seguenti istituti:
  - a) **Diritto di interpello:** mediante il quale il contribuente, in vista di un adempimento tributario e prima di porlo in essere, può richiedere all'ente impositore di "anticipare" il giudizio sul trattamento fiscale di una certa fattispecie o di conoscere il comportamento che, secondo l'Amministrazione deve tenere in ordine all'adempimento stesso.  
L'istituto consente quindi al contribuente, nell'incertezza sull'interpretazione od applicazione di una disposizione tributaria del Comune, di sapere in anticipo l'avviso dell'Amministrazione e di valutare alla luce di ciò il comportamento da tenere,
  - b) **Accertamento con adesione:** mediante il quale è possibile definire in contraddittorio con il contribuente la pretesa tributaria. Si tratta di un importante strumento che consente di perseguire l'obiettivo di una maggiore efficacia dell'azione di accertamento, di rendere più diretto e meno conflittuale il rapporto con i contribuenti a motivo anche della mitigazione delle sanzioni tributarie che vi è connesso.
  - c) **Autotutela:** in base alla quale l'Amministrazione procede, d'ufficio, all'annullamento dei propri atti impositivi affetti da illegittimità o da infondatezza. Da ciò risulta ottimizzato il rapporto con i contribuenti e tutelato l'interesse pubblico all'equità fiscale, al buon andamento dell'azione amministrativa ed alla economicità ed efficacia della stessa.
2. **Costituisce oggetto di disciplina per la determinazione dei criteri per l' applicazione:**
  - Della riscossione;
  - Della compensazione;
  - Della rateazione;
  - Della regolarizzazione spontanea tardiva;
  - Del contenzioso.
3. Costituisce oggetto di disciplina regolamentare la determinazione per l'applicazione delle sanzioni tributarie e della loro entità sulla base di quanto previsto dai Decreti Legislativi nn. 471, 472 e 473 del 18.12.1997 e dalla Legge 28.12.1997 n. 449 e la determinazione dell'entità degli interessi tributari.

### **ART. 4**

#### **Regolamenti specifici**

1. Fermi restando i criteri generali stabiliti da questo Regolamento, la gestione di ogni singola entrata può essere ulteriormente disciplinata nel dettaglio con apposito Regolamento in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura dell'entrata stessa.

**Art. 5**  
**Semplificazione e facilitazione degli adempimenti tributari**

1. I regolamenti dei singoli tributi devono tener conto delle esigenze di semplificazione e non possono porre a carico dei contribuenti adempimenti non previsti dalle disposizioni di legge, salvo che non siano strumentali alla concessione di un trattamento più favorevole di quello previsto dalla legge stessa.
2. Per le esigenze di semplificazione tributaria, con il presente regolamento, tra l'altro vengono unificati, per quanto ammesso dalla legge, le modalità di pagamento dei tributi comunali, i termini di rimborso, la misura degli interessi moratori sia a debito che a credito dei contribuenti; viene introdotto l'istituto della compensazione tributaria.

## **CAPO II**

### **RAPPORTI CON I CONTRIBUENTI**

#### **Art. 6**

##### **Rapporti con il contribuente e informazione**

1. Il Comune di Ischitella assume idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni normative e amministrative, delle circolari e delle risoluzioni di carattere generale, emanate dalla stessa in materia tributaria, anche curando, quando il caso, la predisposizione di testi coordinati e mettendo gli stessi a disposizione dei contribuenti presso gli uffici comunali cui fanno capo le singole entrate; assume inoltre idonee iniziative di informazione elettronica, tali da consentire aggiornamenti in tempo reale, ponendole a disposizione gratuita dei contribuenti.
2. Il Comune informa tempestivamente le associazioni di categoria, i centri di assistenza fiscale e gli ordini professionali, delle principali innovazioni introdotte nei regolamenti comunali disciplinanti i diversi tributi, mettendo a disposizione i relativi atti attraverso la rete civica. Promuove altresì consultazioni con i medesimi soggetti, direttamente o su loro sollecitazione, su questioni di rilevante e generale interesse, al fine di assicurare coerenza di comportamento, nello spirito di reciprocità e correttezza tra uffici tributari e contribuenti.

#### **Art. 7**

##### **Servizio assistenza al contribuente**

1. Il Comune offre consulenza al cittadino per la compilazione delle dichiarazioni, per il calcolo delle somme da pagare, per l'informazione su quanto pagato e sull'eventuale diritto al rimborso.
2. Nel rispetto delle norme di legge sulla riservatezza e certezza della provenienza degli atti, è attivato un sistema di ricevimento della documentazione a mezzo fax e rete telematica ed ogni altro mezzo che ne consenta un valido ricevimento.

#### **Art. 8**

##### **Comunicazioni di atti ed informative all'Ufficio tributi**

1. Il Comune non può richiedere documenti ed informazioni già in possesso dell'Ente o di altre Amministrazioni Pubbliche indicate dal contribuente. Il contribuente può presentarli al fine di semplificare e rendere più veloce il procedimento.

#### **Art. 9**

##### **Chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie**

1. Il Consiglio Comunale può adottare provvedimenti di interpretazione autentica dei Regolamenti comunali in materia tributaria solo in casi eccezionali, in conformità al disposto dell'art. 42 del D.Lgs. 267/2000 concernente le attribuzioni dei Consigli Comunali. Le disposizioni di interpretazione autentica dovranno essere qualificate come tali.

**Art. 10**  
**Conoscenza degli atti**

1. Il Responsabile di ciascuna entrata deve assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. A tal fine provvede comunque a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso del Comune di Ischitella o di altre Amministrazioni Pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari.
2. Il Responsabile di ciascuna entrata deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a conoscenza del proprio Servizio dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito. La comunicazione bonaria non è obbligatoria nel caso di illeciti non ravvedibili.
3. Il Responsabile di ciascuna entrata assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra propria comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.

## **CAPO III**

### **ENTRATE COMUNALI**

#### **Art. 11**

##### **Individuazione delle Entrate**

1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.
2. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 1, quali canoni e proventi per l'uso e il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

#### **Art. 12**

##### **Determinazione delle Aliquote, dei Canoni e delle Tariffe**

1. Al Consiglio Comunale compete l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, nonché la disciplina generale delle tariffe e prezzi per la fruizione dei beni e dei servizi.
2. La determinazione delle aliquote e delle tariffe tributarie e relative detrazioni e riduzioni nonché dei canoni e delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi compete alla Giunta Comunale nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge, ferme restando le disposizioni previste nel citato D.Lgs. 267/2000 nell'ipotesi in cui l'Ente versi in stato di dissesto.
3. In deroga a quanto previsto al comma 2, e fermo restando quanto previsto dall'art. 52 del D.Lgs. 446/97, il Comune ha facoltà di modificare, con provvedimenti debitamente motivati, le aliquote e relative detrazioni e riduzioni oltre ai limiti fissati dalla legge.
4. Qualora le deliberazioni relative al precedente comma 2 non siano approvate entro i termini previsti, s'intendono prorogate le aliquote e le tariffe in vigore.
5. Le predette deliberazioni debbono essere adottate entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario, salvo eventuali diverse disposizioni di legge;
6. E' comunque fatta salva la possibilità di modificare nel corso dell'esercizio le tariffe ed i prezzi pubblici, così come previsto dall'art. 54, comma 1bis, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

**Art. 13**  
**Agevolazioni – Riduzione ed Esenzioni - Rateizzazioni**

1. I criteri per le riduzioni ed esenzioni per le entrate comunali sono individuati dal consiglio comunale, con apposita deliberazione o nell'ambito degli specifici regolamenti comunali di applicazione.
2. Agevolazioni stabilite dalla legge successivamente all'adozione di dette deliberazioni si intendono comunque immediatamente applicabili salvo espressa esclusione, se resa possibile dalla legge, da parte del consiglio comunale
3. Le agevolazioni sono concesse su istanza dei soggetti beneficiari o, se ciò è consentito dalla legge o dalla norma regolamentare, possono essere direttamente applicate dai soggetti stessi in sede di autoliquidazione, salvo successive verifiche da parte degli uffici comunali.
4. Su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico, il responsabile può eccezionalmente consentire il pagamento dilazionato dei tributi, in numero massimo di 5 rate, nel caso in cui gli stessi complessivamente ammontino ad una somma pari ad € 1.000,00. Per le somme oltre euro 1.000,00, la dilazione può essere in numero massimo di 12 rate.
- 5. L'ammontare di ogni rata non può essere inferiore a euro 100,00 e non oltre euro 200,00 . Le rate hanno scadenza mensile e scadono l'ultimo giorno del mese.**
6. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.
- 7. Dalla data di scadenza naturale dell'obbligo di pagamento, alle scadenze concordate a seguito della dilazione maturano interessi deliberati dal Comune.**
8. Nel caso di contestazioni da parte del contribuente, l'accoglimento delle istanze di rateizzazione è comunque subordinata alla sottoscrizione di un atto di impegno da parte dell'istante a non promuovere ricorso tributario o giudiziario per il tributo o l'entrata oggetto di rateizzazione.
- 9. Se l'importo oggetto di rateazione è superiore ad euro 5.000,00, l'ufficio deve richiedere la costituzione di un deposito cauzionale sotto forma di polizza fidejussoria o bancaria, sulle somme in scadenza dopo la prima rata.**
10. Nel caso di sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada, fermo restando quanto già previsto in materia di rateazioni, è possibile procedere alla regolarizzazione della posizione debitoria del contribuente, accogliendo anche l'istanza di rateazione relativa a somme dovute in misura ridotta avverso verbali per i quali il titolo non è ancora divenuto definitivo.
- 11. Eliminato**

#### **Art. 14**

#### **Disposizioni in materia di differimento dei termini per i versamenti**

1. Ai termini di pagamento delle entrate comunali si applicano le disposizioni previste dalle leggi e dai regolamenti salvo quanto previsto nei seguenti commi.
2. Nel caso di decesso del soggetto passivo i termini di versamento dell'imposta da parte degli eredi sono differiti di sei mesi.
3. Sono altresì differiti di 30 giorni nel caso il contribuente sia stato colpito nei 10 giorni precedenti la scadenza del pagamento, da lutto di famiglia per la morte di un convivente o di parente entro il 2° grado.
4. La Giunta Comunale può autorizzare con proprio provvedimento il differimento e/o la rateizzazione del pagamento di un'entrata comunale anche non tributaria per tutta la popolazione o parte interessata, nel caso di calamità naturali di grave entità.
5. Al fine di razionalizzare e semplificare il procedimento degli incassi la Giunta Comunale può altresì autorizzare il differimento del pagamento di un'entrata comunale qualora norme di legge prevedano lo spostamento del termine di approvazione del bilancio di previsione in data successiva al termine di pagamento previsto. Tale termine non può essere superiore a 60 giorni da quello fissato dalla legge per l'approvazione del documento contabile.



## CAPO IV

### GESTIONE DELLE ENTRATE

#### Art. 15

##### Forme di gestione delle Entrate

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione dell'accertamento e della riscossione dei tributi e delle altre entrate comunali, in applicazione dei principi di cui all'art. 52, comma 5, e 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, deve essere operata con obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza ed equità tra le diverse possibilità contemplate dalla legislazione.

#### Art. 16

##### Attività di verifica e controllo – poteri ispettivi

1. La liquidazione delle entrate tributarie ed extratributarie è atto di gestione obbligatorio.
2. I Responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente nelle norme di legge o di regolamento che disciplinano le singole entrate.
3. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla Legge 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", con esclusione delle norme di cui agli articoli da 7 a 13 concernenti la partecipazione al procedimento amministrativo.
4. In particolare i Responsabili di cui al comma 1 debbono evitare qualsiasi spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione, utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure ed ottimizzare i risultati.
5. I Responsabili di cui al comma 1, quando non sussistono prove certe dell'inadempimento, anche se suscettibili di prova contraria, debbono invitare il soggetto debitore a fornire entro 30 giorni dalla richiesta dell'Ufficio chiarimenti, produrre documenti, fornire risposte a quesiti o questionari, adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo o sanzionatorio. Il contribuente ha facoltà di procedere nel medesimo termine all'esibizione di documenti mancanti, alla sanatoria di documenti irregolari e alla regolarizzazione di errori formali.
6. Al contribuente sottoposto a verifiche fiscali sono salvaguardati i diritti e le garanzie riconosciuti dall'art. 12 della Legge 212/2000, recante "Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali".
7. Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui all'articolo precedente il Comune si avvale di tutti i poteri previsti dalle norme di legge vigenti per le singole entrate.
8. Il coordinamento delle attività di rilevazione è di competenza del Responsabile della singola entrata pur quando venga impiegato personale dipendente da uffici o servizi diversi da quello cui è preposto il Responsabile.
9. L'attività di rettifica e di controllo è svolta dai Funzionari, in conformità alle risorse assegnate al loro Ufficio, sulla base delle direttive impartite dalla Giunta Comunale.

10. I soggetti responsabili di ciascuna entrata, nell'effettuare le operazioni di controllo sulla regolare effettuazione da parte dei contribuenti degli adempimenti posti dalle leggi e dai regolamenti a loro carico, devono utilizzare tutte le risorse ed informazioni a disposizione, al fine di semplificare le procedure e ottimizzare i risultati.
11. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui al comma precedente, gli uffici comunali si avvalgono di tutti i poteri previsti dalle norme di legge e regolamentari vigenti.
12. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali negli immobili oggetto di imposizione tributaria sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo e sono oggetto di apposito verbale, relativamente al quale il contribuente può comunicare, entro quindici giorni dal rilascio della copia, osservazioni e richieste che sono oggetto di valutazione successiva da parte degli uffici impositori.
13. Gli accessi, le ispezioni e le verifiche, si svolgono, salvo casi eccezionali ed urgenti adeguatamente documentati, durante l'orario ordinario di esercizio dell'attività e con modalità tali da recare la minore turbativa possibile.

## CAPO V

### ENTRATE TRIBUTARIE

#### Art. 17

#### Soggetti responsabili delle entrate

- 1. E' responsabile delle entrate di competenza dell'Ente il Responsabili del Servizio al quale risultano affidate dalla Giunta Comunale, le risorse di Entrata, determinate e specifiche, collegate all'attività svolta dal Servizio Medesimo.**
2. Il responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, comprese l'attività istruttoria di controllo e verifica e l'attività di liquidazione, di accertamento e sanzionatoria.
3. Per le Entrate Tributarie e le altre Entrate di spettanza del Comune per le quali la riscossione avviene con le procedure di cui al D.P.R. 602/1973, "concernenti disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, e dei Decreti Legislativi 26 Febbraio 1999 n. 46, e del 13 Aprile 1999 n. 112, e successive modificazioni, concernenti il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo e il riordino del servizio nazionale della riscossione", compete al Responsabile le attività necessarie alla riscossione, a partire dalla formazione dei ruoli.
4. Qualora venga deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del D. Lgs. 446/97 ed all'art. 53 comma 1 del D.Lgs n. 446 del 15/12/1997 e ss.mm.ii anche disgiuntamente la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, il Responsabile dell'Entrata vigila sull'osservanza della relativa convenzione di affidamento.
5. Il dirigente responsabile appone il visto di esecutorietà sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate.
6. Le funzioni e attività di cui al presente articolo possono essere svolte da altri dipendenti dell'Ente, secondo le disposizioni normative, regolamentari, organizzative vigenti.

#### Art. 18

#### Attività di liquidazione e di accertamento delle entrate tributarie.

1. L'attività di liquidazione e di accertamento delle entrate tributarie è informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure.
2. I provvedimenti di liquidazione e di accertamento sono formulati secondo le specifiche previsioni di legge e di regolamento.
- 3. Le notificazioni al contribuente possono essere fatte a mezzo posta, raccomandata, con avviso di ricevimento e dal messo notificatore.**
4. La contestazione del mancato pagamento di somme dovute dall'Ente, non aventi natura tributaria, avviene secondo modalità e termini previsti nei Regolamenti di competenza, In mancanza, la contestazione del mancato pagamento di somme non tributarie deve avvenire per iscritte con indicazione di tutti gli elementi utili al debitore ai fini dell'esatta individuazione del debito.
5. In caso di affidamento in concessione della gestione, l'attività di liquidazione ed accertamento è effettuata dal concessionario, con le modalità stabilite dalla legge, dai regolamenti comunali e dal disciplinare di concessione.

**Art. 19**  
**Chiarezza e motivazione degli atti**

1. Gli atti di accertamento in ufficio e/o rettifica e quelli di contestazione delle sanzioni devono essere motivati secondo quanto prescritto dall'art. 3 della legge 7/8/1990 n. 241. Negli atti devono essere chiaramente indicati i presupposti di fatto, le ragioni di diritto e le risultanze dell'istruttoria. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. In particolare essi devono contenere gli elementi che costituiscono il presupposto d'imposta, il periodo di riferimento, l'aliquota applicata, l'importo dovuto, il termine e le modalità per il pagamento.
2. Essi devono, inoltre, tassativamente indicare:
  - a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
  - b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
  - c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili;
  - d) Il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento, o diverso termine se previsto dalla specifica normativa.
3. Gli atti impositivi sono sottoscritti dal funzionario responsabile per la gestione del tributo.
4. La comunicazione al destinatario degli atti impositivi deve essere effettuata o mediante notifica a mezzo del messo comunale o mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento o a mezzo di Ufficiale Giudiziario.

**Art. 20**  
**Contenzioso tributario.**

1. Spetta al Sindaco, nella sua qualità di legale rappresentante dell'ente, costituire il comune in giudizio nel contenzioso in materia di entrate tributarie.
2. Durante lo svolgimento dell'attività in giudizio il Rappresentante dell'Ente, autorizza il Responsabile del Servizio competente, alla rappresentanza processuale nelle vertenze promosse dinanzi alle Commissioni Tributarie in entrambi i gradi di giudizio.
3. Il Responsabile del Servizio, previa autorizzazione del Rappresentante dell'Ente, può avvalersi dell'assistenza di un professionista, anche esterno, abilitato, od in convenzione con l'Ente. In questo caso si applicano i tariffari minimi di legge.
4. L'attività di contenzioso può anche essere gestita in forma associata con altri enti locali, mediante apposita struttura.
5. Con apposito provvedimento il responsabile del relativo tributo può decidere l'abbandono delle liti già iniziate, qualora, anche su conforme parere del responsabile del servizio finanziario, emerga la inopportunità a continuare la lite, considerati anche i seguenti fattori:
  - a) esame della giurisprudenza formatasi in materia;
  - b) grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;
  - c) costo della difesa, ponendo a confronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna;
  - d) costo derivante da inutili carichi di lavoro.
6. Nel caso di affidamento a terzi della gestione dell'accertamento e della riscossione dei tributi, la costituzione in giudizio spetta al concessionario.

## **ART. 21** **Compensazioni**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è consentita, ai contribuenti, la compensazione del credito maturato su un qualsiasi tributo comunale con il debito maturato su altri tributi. Per ottenere la compensazione, il contribuente presenta all'ufficio tributi una comunicazione dalla quale risultano:
  - a i tributi sui quali sono maturati i crediti d'imposta, le annualità cui si riferiscono i crediti, nonché il loro esatto ammontare, distintamente per ogni singolo tributo;
  - b i tributi compensati con il credito di cui al precedente punto a, le annualità cui si riferiscono, nonché, distintamente, per ogni singolo tributo, l'esatto ammontare del credito compensato.
2. La compensazione è ammessa solo se il credito d'imposta non si è prescritto secondo la specifica disciplina di ogni singolo tributo.
3. Non è ammessa la compensazione con importi dovuti a fronte di avvisi di accertamento emessi dal Comune per il medesimo tributo, salvo che il contribuente abbia rinunciato ad impugnarli ovvero gli stessi siano divenuti definitivi.
4. Qualora le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi senza ulteriori adempimenti.
5. E' facoltà del contribuente presentare in ogni momento istanza di rimborso per le somme a credito non ancora utilizzate in compensazione. In tal caso il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.
6. L'istituto della compensazione come disciplinato dal Codice Civile, art. 1241 e seguenti è altresì applicato da ciascun ufficio competente agli ulteriori rapporti di debito/credito di natura non tributaria anche contrattuali.
7. Le istanze di compensazione previste nel presente articolo sono indirizzate al responsabile dell'entrata sulla quale è effettuata la compensazione. In caso di invio ad ufficio incompetente, questo trasmette senza indugio la documentazione ricevuta al responsabile predetto.

## **Art. 22** **Accollo**

1. È consentito l'accollo del debito tributario altrui, da parte di soggetto diverso dal contribuente obbligato. A tale fine il soggetto che si accolla il debito tributario comunica all'ufficio tributi le generalità complete ed il codice fiscale del contribuente obbligato; l'identificazione del tributo o dei tributi dei quali si assume l'accollo; l'importo esatto, distinto per tributo, del debito di cui viene assunto l'accollo.

## CAPO VI

### PROCEDURE E MODALITA' DI ESERCIZIO DELL'AUTOTUTELA

#### Art. 23 Autotutela.

1. Il Comune applica nella gestione dei propri tributi l'Istituto dell' Autotutela sulla base dei principi stabiliti dalla Legge 287/92 (art.68), dalla Legge 656/94 (art. 2-quater) e dal Decreto del Ministero delle Finanze 11/02/1997 n. 37, nonché delle successive disposizioni.
2. Il responsabile, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, tutte le volte in cui, con valutazione obiettiva ed imparziale, riconosce che l'atto stesso è affetto da illegittimità o da infondatezza, ricorre all'esercizio dell'autotutela e procede:
  - a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi, errati o infondati;
  - b) alla revoca di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedono un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.
3. In caso di ingiustificata inerzia, il potere di annullamento o di revoca spetta al Responsabile del Servizio della quale fa parte l'ufficio tributario.
4. Il presupposto per l'esercizio del potere di autotutela è dato dalla congiunta sussistenza di un atto riconosciuto illegittimo od infondato e da uno specifico, concreto ed attuale interesse pubblico alla sua eliminazione. Nella soggetta materia tale interesse sussiste ogni qualvolta si tratta di assicurare che il contribuente sia destinatario di una tassazione in misura giusta e conforme alle regole dell'ordinamento o di soddisfare l'esigenza di eliminare, per tempo, un contenzioso inutile ed oneroso.
5. Oggetto di annullamento in via di autotutela possono essere gli atti di imposizione tipici (avvisi di accertamento e di liquidazione), quelli di irrogazione delle sanzioni tributarie e, in genere, tutti gli atti che comunque incidono negativamente nella sfera giuridica del contribuente quali il ruolo, gli atti di diniego di agevolazione tributarie, di diniego di rimborsi ecc..
6. I provvedimenti di annullamento o di revoca, adeguatamente motivati, sono notificati agli interessati.
7. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile nel rispetto della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerge la inopportunità di coltivare la lite, il responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del comune ad attivarsi mediante l'autotutela, annulla, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, notificandolo al contribuente e all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.
8. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il responsabile procede all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:
  - a) errore di persona o di soggetto passivo;
  - b) evidente errore logico;
  - c) errore sul presupposto del tributo;
  - d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
  - e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
  - f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
  - g) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;

- h) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.
9. L'Ente procede, altresì, all'annullamento dell'atto nei casi in cui sussista illegittimità anche se, a seguito della proposizione del ricorso da parte del soggetto interessato, sia intervenuta sentenza passata in giudicato di rigetto del ricorso stesso per motivi di ordine formale (inammissibilità, irricevibilità, improducibilità, ecc).
10. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali è intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al comune.
11. Il provvedimento di annullamento va comunicato al contribuente nonché al Giudice ove penda eventualmente giudizio ai fini della sua estinzione ex art. 46 del D.Lgs 546/92 e deve essere puntualmente motivato con l'indicazione delle ragioni di illegittimità dell'atto che ne giustificano l'adozione.
12. Nel potere di annullamento deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appaia illegittimo o infondato.



## CAPO VII

### PROCEDURE E MODALITA' DI ESERCIZIO DELL'INTERPELLO

#### Art. 24 INTERPELLO

1. Il presente Capo disciplina l'Istituto dell' Interpello, sulla base dei criteri stabiliti dall' art.11, comma 5, della Legge 27/07/2000, n. 212.
2. Ciascun contribuente, qualora ricorrano obiettive condizioni di incertezza sulla interpretazione di una disposizione normativa di natura tributaria di interesse comunale, può inoltrare all'Ufficio Tributi del Comune, richiesta di interpello riguardante l'applicazione della disposizione stessa a casi concreti e personali. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.
3. Il contribuente deve presentare la richiesta di cui al comma 1, prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.
4. La richiesta di interpello può essere presentata, anche da soggetti che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente.
5. La richiesta di interpello, redatta in carta libera, è presentata al settore Tributi del Comune mediante:
  - a) consegna a mano;
  - b) spedizione a mezzo del servizio postale in plico, senza busta, raccomandato con avviso di ricevimento;
  - c) a mezzo fax;
  - d) per via telematica, dal momento in cui saranno attive le procedure per la firma digitale.
6. La presentazione della richiesta di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza, e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
7. La risposta, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui all'art. 26, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.
8. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dal Comune entro il termine di cui all'art. 26.
9. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe fra loro, il Comune può rispondere collettivamente, attraverso una circolare o una risoluzione tempestivamente pubblicata ai sensi dell'art. 6, comma 2.

10. Qualora la questione oggetto di interpello coinvolga aspetti fondamentali dell'ordinamento dell'entrata tributaria specifica, il Responsabile dell'entrata, entro 15 giorni dalla ricezione, rivolge sulla questione interpello formale al Ministero delle Finanze – Direzione Centrale per la Fiscalità Locale, con contemporanea comunicazione al cittadino interpellante. In tali casi il termine di cui al primo comma dell'art. 26 rimane sospeso fino alla ricezione della risposta del Ministero stesso o comunque fino al decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 11 della Legge 212/2000 recante "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente". Il Responsabile dell'entrata darà risposta all'interpello entro trenta giorni dalla ricezione del parere ministeriale o dalla scadenza dei centoventi giorni previsti dal citato art. 11 della Legge 212/2000.
11. Nel caso il Comune muti parere riguardo ad una risposta data ai sensi del comma 1 del presente articolo ne fa notifica al contribuente e tale nuova interpretazione per i tributi periodici avrà effetto a far tempo dal periodo di imposta successivo a quello della notifica.

## **Art. 25**

### **Richiesta di interpello**

1. La richiesta di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:
  - i dati identificativi del contribuente ed eventualmente del suo legale rappresentante;
  - la dettagliata e precisa descrizione del caso concreto e personale da trattare ai fini tributari sul quale sussistono effettive condizioni di incertezza e deve concludere con la chiara formulazione del quesito cui si chiede all'Ufficio di rispondere;
  - l'indicazione del domicilio del contribuente o dell'eventuale domiciliatario o della casella di posta elettronica presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'Ufficio;
  - la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante anche mediante firma digitale in caso di inoltro in via telematica.
2. La richiesta deve contenere l'esposizione, in modo chiaro e univoco, del comportamento e della soluzione interpretativa sul piano giuridico che si intendono adottare e indicare eventuali recapiti di telefax o telematici, per una rapida comunicazione da parte dell'Ufficio.
3. Alla richiesta è allegata copia della documentazione non in possesso del Comune e/o non reperibile presso altre Amministrazioni Pubbliche indicate dal contribuente, rilevante ai fini della individuazione o qualificazione della fattispecie prospettata.
4. La mancata sottoscrizione è sanata se il contribuente provvede alla regolarizzazione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'Ufficio.

**Art. 26**  
**Adempimenti dell'Ufficio**

1. La risposta scritta e motivata fornita dall'Ufficio è comunicata al contribuente mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, presso il recapito indicato dal contribuente stesso, entro 90 giorni decorrenti dalla data di ricezione della richiesta di interpello.
2. La risposta di cui al comma 1 può essere fornita anche a mezzo fax o telematicamente, dal momento in cui saranno attive le procedure per la firma digitale.
3. Qualora non sia possibile fornire risposta sulla base della soluzione proposta e dei documenti allegati alla richiesta, l'Ufficio può chiedere, una sola volta, al contribuente di integrare la documentazione. In tal caso il termine di cui al precedente comma 1 rimane sospeso fino alla data di ricezione da parte dell'Ufficio, della documentazione integrativa consegnata o spedita con le stesse modalità della richiesta di interpello.
- 4.

**Art. 27**  
**Efficacia della risposta alla richiesta di interpello**

1. Qualora la risposta dell'Ufficio non pervenga al contribuente entro il termine indicato nel precedente art. 26, comma 1, si intende che l'Ufficio concordi con l'interpretazione prospettata dal richiedente. Gli eventuali atti amministrativi emanati in difformità dalla risposta ovvero dalla interpretazione sulla quale si è formato il silenzio-assenso, sono rettificati o annullati d'ufficio o su richiesta del contribuente.
2. Nel caso di successivo orientamento, contrario a quello posto a base della risposta già fornita, l'Ufficio provvede a comunicarlo tempestivamente all'interessato.
3. Tale nuovo orientamento ha valore solo per le obbligazioni tributarie sorte successivamente a quelle oggetto dell'interpello.
4. Il parere reso, o il silenzio assenso formatosi, sono privi di effetti in caso di incompletezza o di difetto di corrispondenza al vero, di elementi e circostanze indicati nell'atto di interpello e rilevanti ai fini della pronuncia.

## **CAPO VIII**

### **PROCEDURE E MODALITÀ PER L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

(D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 - Art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449)

#### **Art. 28**

##### **Principi generali**

1. Al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento e di ridurre gli adempimenti dei contribuenti e potenziare l'attività di controllo sostanziale, è introdotto per ogni singola entrata tributaria del Comune l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, ai sensi dell'art. 50 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218 concernente disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale, in quanto compatibili.

#### **Art. 29**

##### **Ambito di applicazione**

1. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone, nell'ambito dell'attività di accertamento dell'Ufficio, la presenza di materia concordabile e quindi di elementi "di fatto" suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
2. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati al rapporto tributario. La definizione chiesta e ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.
3. L'Ufficio, per dar corso all'accertamento con adesione, deve tenere conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, valutando il rapporto costi/benefici dell'operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.

#### **Art. 30**

##### **Competenza**

1. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione è il Responsabile di Servizio competente per materia, o suo delegato.

#### **Art. 31**

##### **Avvio del procedimento**

1. Il procedimento può essere attivato:
  - a cura dell'Ufficio, prima della notifica di accertamento;
  - su richiesta del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

**Art. 32**  
**Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio**

1. L'Ufficio, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato, ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento, nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'eventuale accertamento con adesione. L'invito contiene altresì l'indicazione dell'avvio del procedimento di accertamento con adesione.
2. Il contribuente può richiedere, con istanza motivata presentata almeno cinque giorni prima della data stabilita, per non più di una volta, il rinvio dell'incontro. In tal caso, il funzionario responsabile procede a fissare una nuova data, nel rispetto di quanto previsto nel precedente articolo; è ovviamente fatto sempre salvo l'impedimento causato da forza maggiore.
3. In caso di ingiustificata mancata comparizione del contribuente, il funzionario responsabile procede a notificare l'avviso di accertamento. In questa ipotesi, il contribuente ha comunque facoltà di inoltrare istanza di accertamento con adesione, secondo la procedura descritta nei successivi articoli.
4. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico, che l'Ufficio, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
5. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio non riveste carattere dell'obbligatorietà.

**Art. 33**  
**Procedimento ad iniziativa del contribuente**

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, può formulare anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, richiesta in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito anche telefonico. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia alla richiesta di definizione.
2. La presentazione della richiesta produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 120 giorni dalla data di presentazione della stessa, sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.
3. Entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta di definizione l'Ufficio, anche telematicamente, formula l'invito a comparire e la mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
4. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in apposito verbale da parte del responsabile del procedimento.
5. Con riferimento al presupposto dell'accertamento con adesione, al fine di evitare, da un lato incertezze da parte dei contribuenti e dall'altro che vengano presentate istanze di definizione al solo fine di ottenere la sospensione dei termini per ricorrere e per pagare, negli avvisi di accertamento emessi viene indicato se in relazione agli stessi può essere, oppure no, presentata richiesta di definizione concordata.

#### **Art. 34**

##### **Atto di accertamento con adesione**

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'Ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente, o da suo procuratore generale o speciale e dal Responsabile della entrata, o suo delegato.
2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

#### **Art. 35**

##### **Perfezionamento della definizione**

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.
2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'Ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'Ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.
3. Per importi di definizione superiori ad € 500,00 è ammesso il pagamento in forma rateale di pari importo, fino ad un massimo di 12 rate mensili o in un massimo di 24 rate mensili, se le somme dovute superano € 10.000,00, previa applicazione, ad ogni singola rata, della frazione di interesse legale in vigore al momento della presentazione della domanda, calcolato con riferimento all'intero periodo di rateazione.
4. Il Responsabile del Settore, o suo delegato, stabilisce il numero di rate in cui suddividere il debito in ragione dell'entità dello stesso e delle possibilità di pagamento del debitore.
5. L'importo della prima rata deve comunque essere versato entro il termine indicato al comma 1. Qualora il totale delle rate successive alla prima superi l'importo di € 2.000,00 il Responsabile del Settore o suo delegato dovrà richiedere al contribuente di presentare adeguata garanzia fideiussoria bancaria o equipollente.

#### **Art. 36**

##### **Effetti della definizione**

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio.
2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'Ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso in cui la definizione riguardi accertamenti parziali e/o nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione, né dagli atti in possesso dell'Ufficio, alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

**Art. 37**  
**Riduzione della sanzione**

1. A seguito della definizione, mediante accertamento con adesione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.

## CAPO IX

### RISCOSSIONE

#### Art. 38

#### Forme della riscossione

1. La riscossione delle entrate può essere effettuata in forma diretta o mediante affidamento in concessione a soggetti terzi abilitati ai sensi delle vigenti disposizioni. (Art. 53 del D.Lgs 15/12/1997 n. 446)
2. L'affidamento in concessione a terzi può comprendere tutte le fasi della attività di riscossione, quali la riscossione ordinaria, sia essa volontaria o a mezzo ruolo, l'attività di liquidazione, di accertamento, di applicazione delle sanzioni, di recupero crediti, la riscossione coattiva, il contenzioso, oppure solo una o più di esse. Il concessionario provvede alla riscossione e rendicontazione nei modi previsti dalla legge e dagli accordi negoziali contenuti nella convenzione di affidamento della concessione.

#### Art. 39

#### Riscossione diretta

1. La riscossione diretta avviene, di norma, con le seguenti modalità:
  - a) versamento diretto alla Tesoreria Comunale;
  - b) disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari tramite istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria comunale;
  - c) mediante assegno bancario, fermo restando che qualora risulti scoperto e comunque non pagabile, il versamento si considera omesso, giusta quanto previsto dall'art. 24, comma 39, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449. L'accettazione dell'assegno è fatta con questa riserva e per constatarne l'omesso pagamento è sufficiente, ai sensi dell'art. 45 del R.D. 21 dicembre 1933, n.1736, la dichiarazione del trattario scritta sul titolo o quella della stanza di compensazione;
  - d) versamento nei conti correnti postali specifici di ciascuna entrata;
  - e) mediante strumenti elettronici di istituti convenzionati con il Tesoriere comunale; la convenzione relativa deve essere previamente approvata dal Comune;
  - f) mediante carta di credito di Istituto finanziario convenzionato con il Tesoriere comunale;
  - g) altre eventuali modalità previste dalle singole discipline di Settore.
2. Qualora siano utilizzate le modalità di cui alla lett. c) del comma precedente, i pagamenti si considerano comunque effettuati nei termini stabiliti, indipendentemente dalla data dell'effettiva disponibilità delle somme nel conto di Tesoreria, a condizione che il relativo ordine sia stato impartito dal debitore entro il giorno di scadenza con la clausola espressa "valuta fissa per il beneficiario" per un giorno non successivo a quello di scadenza medesimo.
3. L'Amministrazione promuove la diffusione di modalità di pagamento per via telematica mediante accordi con il proprio Tesoriere e iniziative nel campo della comunicazione con il cittadino contribuente.



## Articolo 40

### Limiti di esenzione per versamenti, riscossione e rimborsi di modica entità

1. Si intendono limiti di esenzione gli importi fino ai quali il tributo non è dovuto dal debitore o il rimborso del tributo non è disposto dal Comune.
2. Sono fissati i seguenti limiti di esenzione di imposta, intesi autonomamente per singola entrata e per singola annualità:
  - Imposta comunale sugli immobili euro 10,00
  - Imposta comunale sulla pubblicità euro 1,00
  - Diritti pubbliche affissioni euro 1,00
  - Cosap permanente euro 2,00
3. Per i rimborsi di importi versati e risultati non dovuti si applicano i limiti di importo fissati al precedente comma 2. Gli importi sono, in ogni caso, arrotondati all'unità euro.»;

## Art. 41

### Riscossione coattiva

1. **Se la riscossione coattiva dei tributi è affidata all'Agente per la Riscossione, la stessa deve essere effettuata con la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come modificata dal D.Lgs. 26 Febbraio 1999 n. 46 e successive modificazioni e integrazioni.**  
**Qualora la riscossione coattiva dei tributi sia invece svolta in proprio dall' Ente Locale o affidata a terzi (ad eccezione degli Agenti per la Riscossione), la stessa può essere effettuata con la procedura di cui al R.D. 14 Aprile 1910 n. 639. non sia previsto diversamente da specifiche norme relative alla specifica entrata, alla riscossione coattiva si procede con l'ingiunzione prevista dall'art. 2 del R.D. 14.04.1910, n. 639.**  
**E' attribuita al Funzionario Responsabile o al soggetto gestore la sottoscrizione dell'ingiunzione o le altre attività necessarie per la riscossione delle Entrate. Anche nell'ipotesi in cui la riscossione coattiva dei tributi sia affidata all'Agente per la Riscossione, rimane comunque la possibilità per il Comune di procedere direttamente alla riscossione di determinate partite tributarie, previa comunicazione formale all'Agente per la Riscossione, che – in ipotesi di riscossione urgente e non dilazionabile – potrà essere inviata anche successivamente all'avvenuta riscossione.**  
**In tali ipotesi di riscossione diretta, all'Agente per la Riscossione non sarà dovuto alcun corrispettivo, eccettuato, nell'ipotesi di riscossione coattiva, il rimborso degli oneri sostenuti sino alla data di invio da parte del Comune della Comunicazione di cui al precedente comma, che saranno quantificati nella misura prevista dal D.Lgs. 112/99 e dalle correlate disposizioni in materia. Il titolo esecutivo dovrà in ogni caso essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.**
2. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purché il Responsabile dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.

**Art. 42**  
**Abbandono del credito**

1. In conformità a quanto disposto dal D.P.R. 129/1999 di emanazione del regolamento recante disposizioni in materia di crediti tributari di modesta entità:
  - a) non si fa luogo all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi comunali di ogni specie comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi, qualora l'ammontare dovuto, per ciascun credito, con riferimento ad ogni periodo di imposta non superi l'importo fissato in **€ 16,00**, fatti salvi successivi adeguamenti di legge;
  - b) la disposizione di cui al precedente punto a) non si applica qualora il credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti un medesimo tributo;
  - c) la disposizione di cui alla precedente lett. a) non si applica ai tributi comunali riscossi dal Comune o da soggetti terzi contestualmente ad altre somme tributarie che ne costituiscono la base imponibile.
2. L'abbandono è formalizzato con dichiarazione, anche cumulativa, del Responsabile della rispettiva entrata.

**Art. 43**  
**Rateazione riscossioni**

**1. ELIMINATO**

**Art. 44**  
**Regolarizzazione spontanea tardiva**

1. Ai fini di una semplificazione e razionalizzazione dell'attività di gestione delle entrate tributarie, si considerano regolarizzati i versamenti omessi, parziali o tardivi, relativi ad annualità pregresse, al di fuori dei casi sanati con ravvedimento operoso, purché il contribuente, prima che la violazione sia stata constatata o sia stato avviato il procedimento di accertamento, provveda al versamento:
  - a) del tributo o dei tributi dovuti, nei casi di omesso e parziale versamento;
  - b) della sanzione del 10% dell'importo dovuto a titolo di imposta ;
  - c) degli interessi moratori sul tributo dovuto o tardivamente versato, calcolati al tasso determinato in misura pari al tasso di interesse legale al tempo in vigore con maturazione giornaliera, dalla data della scadenza dell'obbligo tributario fino al momento del versamento.
2. Il contribuente che provvede alla regolarizzazione spontanea tardiva è tenuto a darne comunicazione al Comune.

## **CAPO X**

### **ENTRATE NON TRIBUTARIE**

#### **Recupero crediti derivanti da entrate patrimoniali**

##### **Articolo 45**

##### **Principio generale**

1. Le disposizioni del presente capo si applicano esclusivamente al recupero dei crediti non aventi natura tributaria e quando lo stesso recupero non sia affidato a terzi, previa deliberazione del C.C. secondo quanto stabilito dall'art. 15.

##### **Art. 46**

##### **Responsabile**

1. L'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale delle entrate non tributarie è riservato al "responsabile del servizio
2. Sono di competenza del responsabile anche tutti gli atti relative alle riscossioni coattive ed al contenzioso, fermo restando la competenza degli organi preposti in ordine alla costituzione in giudizio.
3. Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dai servizi produttivi, per quelle relative ai servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell'utenza, l'accertamento è effettuato dal responsabile del servizio o del procedimento ove designato. Questi provvede a disporre l'idonea documentazione da trasmettere al servizio finanziario.

##### **Art. 47**

##### **Accertamento delle entrate non tributarie - Sanzioni**

1. Le entrate non tributarie sono da considerare accertate solo quando, in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico, è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica), l'ammontare del credito e la scadenza per il pagamento.
2. Tutta la materia, relativa alle entrate patrimoniali, trova disciplina nel codice civile ed in quello di procedura civile.
3. Alle violazioni delle norme riferite alle entrate non tributarie si applicano le sanzioni previste dalla legge o in mancanza dagli specifici regolamenti comunali.

## **Articolo 48**

### **Invito al pagamento**

1. Il Responsabile del Servizio che ha promosso l'accertamento, verificato il mancato rispetto della scadenza di pagamento, provvederà a mettere in mora il debitore inviando, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, l'invito al pagamento contenente:
  - a) l'importo della somma dovuta comprensiva delle spese di notifica;
  - b) le modalità di pagamento;
  - c) il termine per adempiere stabilito in giorni 10 dalla data di notifica;
  - d) l'avvertimento che trascorso inutilmente tale termine si procederà alla riscossione coattiva delle somme dovute comprensive degli interessi legali maturati dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento, nonché degli interessi moratori maturati, sulle somme dovute, dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui alla lettera c);
  - e) il bollettino di conto corrente postale che dovrà riportare, eventualmente anche in versione codificata, tutti i dati necessari all'identificazione del soggetto debitore e all'individuazione del credito al fine di consentire la tempestiva emissione dell'ordinativo di incasso.
2. L'invito costituisce in mora il debitore ad ogni effetto di legge, se non già diversamente costituito.
3. Sarà cura del Responsabile del Servizio trasmettere, qualora ciò non risulti a livello informatico, ai Direttore dell'Ufficio Entrate e Catasto l'elenco dei solleciti di pagamento di cui al precedente comma per le operazioni di sua competenza relative al recupero coattivo dei crediti secondo le disposizioni del presente capo. L'elenco dovrà contenere, anche in forma codificata, il nominativo, l'importo del debito, il numero di bollettino, la scadenza di pagamento, la causale, capitolo di entrata e l'eventuale numero di accertamento.
4. Le procedure di riscossione coattiva hanno inizio soltanto dopo che sia decorso inutilmente l'ulteriore termine di 10 giorni assegnato per l'adempimento con l'invito al pagamento.

## **Articolo 49**

### **Ingiunzione**

1. In caso di inadempimento alla richiesta di pagamento, il Direttore dell'Ufficio Entrate e Catasto predispone, qualora il Direttore dell'Area Legale non instauri un giudizio civile e qualora non sussista un titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c., ordinariamente entro il termine di giorni 60 dalla data di notifica dell'invito al pagamento, il provvedimento ingiuntivo nelle forme di cui alle disposizioni contenute nel R.D. 14.04.1910, n. 639.
2. L'ingiunzione deve essere emessa per la somma indicata nella lettera di sollecito, oltre gli interessi legali e gli interessi moratori secondo le disposizioni contenute nell'art. 18 del presente regolamento, le spese di notifica dell'invito al pagamento e dell'ingiunzione.

## **Articolo 50**

### **Esecuzione**

1. In caso di mancato pagamento e di mancata opposizione nei 30 giorni successivi alla notifica dell'ingiunzione, il Direttore dell'Ufficio Entrate e Catasto predisporrà il ruolo secondo le disposizioni di legge.

## **Articolo 51**

### **Interessi**

1. Ai sensi e per gli effetti delle norme in vigore, gli interessi vengono così determinati:
  - a) interessi legali al saggio tempo per tempo vigente.
  - b) I crediti liquidi ed esigibili producono interessi di pieno diritto a decorrere dal giorno successivo alla scadenza di pagamento e fino alla fine del mese che precede l'emanazione dell'atto ingiuntivo;
  - c) interessi di mora pari al saggio legale con decorrenza dal giorno successivo alla data di scadenza del termine di cui all'art. 19 lett. c) e fino alla fine del mese che precede l'emanazione dell'atto ingiuntivo

## CAPO XI

### RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE E NON TRIBUTARIE

#### Art. 52 Riscossione coattiva

#### 1. Eliminato

## CAPO XII

### STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

#### Art. 53

##### Principi generali

1. Il presente capo disciplina nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, ed in virtù del disposto all'art. 1, comma 4, della medesima legge, i diritti dei contribuenti soggetti passivi di tributi locali.

#### Art. 54

##### Informazione del contribuente

1. L'ufficio tributi assume idonee iniziative volte a consentire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni regolamentari e tariffarie in materia tributaria ponendole a disposizione gratuita dei contribuenti.
2. L'ufficio tributi porta a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con mezzi idonei ogni atto di cui dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti di natura tributaria.
3. I rapporti con i cittadini sono sempre informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza e pubblicità.

#### Art. 55

##### Conoscenza degli atti e semplificazione

1. L'ufficio tributi assicura l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati, nel luogo di residenza o dimora abituale desumibile dagli atti esistenti in ufficio opportunamente verificati anche attraverso gli organi di polizia locale. Gli atti sono comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario.
2. L'ufficio tributi non può richiedere documenti ed informazioni già in possesso dell'ufficio stesso o di altre pubbliche amministrazioni indicate dal contribuente a meno che non esistano situazioni di incertezza su aspetti rilevanti relativi alla posizione debitoria del contribuente, nel qual caso deve invitare lo stesso a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti, entro un termine non inferiore a trenta giorni dal ricevimento della lettera con la quale viene contestualmente comunicato l'inizio del procedimento di verifica. Il contribuente può comunque presentare tali documenti ed informazioni al fine di semplificare e rendere più veloce il procedimento.
3. L'ufficio tributi informa il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali può derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito
4. Prima di procedere alla notifica degli avvisi di accertamento e/o alla riscossione coattiva di partite derivanti dalle liquidazioni stesse, qualora sussistono incertezze su aspetti rilevanti della denuncia, dichiarazione, comunicazione o degli atti in possesso dell'ufficio, l'ufficio tributi richiede al contribuente, anche a mezzo del servizio postale, chiarimenti o di produrre i documenti mancanti entro il termine di giorni 30 dalla ricezione della richiesta. La stessa procedura è eseguita anche in presenza di un minore rimborso di imposta rispetto a quello richiesto.

**Art. 56**  
**Motivazione degli atti – Contenuti**

1. Gli atti emanati dall'ufficio tributi indicano i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione.
2. Gli atti comunque indicano:
  - a. l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
  - b. l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
  - c. le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.
3. Sui ruoli coattivi e sugli altri titoli esecutivi è riportato il riferimento al precedente atto di accertamento o di liquidazione.

**Art. 57**  
**Tutela dell'affidamento e della buona fede – Errori dei contribuenti**

1. I rapporti tra contribuente e comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si è conformato a indicazioni contenute in atti del comune, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulta posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del comune stesso.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.

**Art.58**  
**Interpello del contribuente**

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al comune, che risponde entro trenta giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi sono obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. Il contribuente deve altresì indicare l'interpretazione normativa suggerita. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
2. L'istanza di interpello deve contenere, a pena di inammissibilità:
  - a) i dati identificativi del contribuente o del suo legale rappresentante;
  - b) la dettagliata e precisa esposizione del caso concreto e deve concludere con la chiara formulazione del quesito cui si chiede all'Amministrazione di rispondere;
  - c) la documentazione eventualmente necessaria al fine della individuazione e della qualificazione della fattispecie prospettata;
  - d) la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante e l'indirizzo cui il parere deve essere inviato.
3. La risposta del comune, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente. Qualora essa non perviene al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che il comune concorda con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.



4. Il parere reso è privo di effetti in caso di incompletezza o di difetto di corrispondenza al vero di elementi e circostanze indicati nell'atto di interpello e rilevanti ai fini della pronuncia.
5. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non sono irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non ha ricevuto risposta dal comune entro il termine di cui al comma 1.
6. Competente a gestire la procedura di interpello è il responsabile del servizio tributi o dell'entrata cui l'interpello afferisce, che si avvarrà, se del caso, della consulenza giuridica del Segretario Comunale.
7. Il responsabile ha il potere di richiedere ulteriori informazioni al contribuente, miranti a precisare e chiarire il quesito proposto. L'invio della richiesta di ulteriori informazioni sospende il decorso del termine di cui ai commi precedenti all'avvenuta ricezione della risposta del contribuente.

## CAPO XIII

### SANZIONI TRIBUTARIE - RAVVEDIMENTO

#### **Art. 59** **Sanzioni e interessi**

1. Per l'omessa o infedele denuncia o dichiarazione trova applicazione la sanzione nei limiti minimi e massimi stabiliti dai singoli ordinamenti tributari, come modificati dagli artt. 12, 13 e 14 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473 e con i criteri dettati dagli artt. 2, 7 e 12 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
- 2. Sugli importi dovuti per tributi comunali, non versati o versati in ritardo, versati a seguito di concessione di sospensione e di dilazione di pagamento, gli interessi sono applicati, in relazione al disposto dell'art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in ragione annua, nella misura pari al tasso di interesse legale vigente nel tempo. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.**
3. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
4. Trova applicazione l'art. 51 del D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213.
5. E' fatta salva l'attività di accertamento e di rimborso già definita alla data di entrata in vigore della presente disposizione regolamentare.

#### **Art. 60** **Ritardati od omessi versamenti** (D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13)

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto o a saldo dell'imposta risultante dalla denuncia o comunicazione o dichiarazione, è soggetto a sanzione amministrativa nella misura prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.
2. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

## **ART. 61**

### **Procedimento di irrogazione delle sanzioni**

(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 16 e successive modificazioni)

1. Le sanzioni amministrative sono irrogate dal responsabile del servizio tributi.
2. L'ufficio notifica l'atto di contestazione con l'indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro entità.
3. Nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, il trasgressore o il soggetto obbligato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997, possono definire la controversia con il pagamento di un quarto della sanzione indicata nell'atto di contestazione.
4. Se non addivengono a definizione agevolata, il trasgressore e i soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997, possono, entro lo stesso termine, produrre deduzioni difensive. In mancanza, l'atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione, impugnabile ai sensi dell'articolo 18, del D.Lgs. n. 472/1997, sempre entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione.
5. L'impugnazione immediata non è ammessa e, se proposta, diviene improcedibile se vengono presentate deduzioni difensive in ordine alla contestazione.
6. L'atto di contestazione contiene l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, con l'indicazione dei benefici di cui al comma 3 ed altresì l'invito a produrre, nello stesso termine, se non si intende addivenire a definizione agevolata, le deduzioni difensive e, infine, l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata.
7. Quando sono state proposte deduzioni, il responsabile del servizio, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime.

## **Art. 62**

### **Irrogazione immediata delle sanzioni.**

(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 17 e successive modificazioni)

1. In deroga alle previsioni dell'articolo 34, le sanzioni possono essere irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità.
2. E' ammessa definizione agevolata con il pagamento del quarto delle sanzioni irrogate, entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento.

**Art. 63**  
**Ravvedimento**

(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 13 e successive modificazioni)

1. La sanzione è ridotta, se la violazione non è stata già constatata e comunque non sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997, hanno avuto formale conoscenza:
  - a) ad un **dodicesimo** del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
  - b) ad un **decimo** del minimo, nei casi di omissione o di errore anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
  - c) ad un **dodicesimo** del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione o della denuncia, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.
2. Quando la liquidazione è eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.
3. Allo scopo di incentivare gli adempimenti spontanei tardivi previsti dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 oltre i limiti temporali stabiliti dalla norma stessa, le sanzioni applicabili sono ridotte del 30% se il contribuente provvede ad effettuare detti adempimenti prima che la violazione sia contestata o constatata con verbale degli organi preposti al controllo oppure siano iniziate verifiche, ispezioni, ecc. od altre attività amministrative di accertamento di cui l'interessato sia stato messo a conoscenza.
4. Il pagamento della sanzione ridotta è eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
5. In relazione al disposto del comma 4 dell'art. 7 del D. Lgs. 472/97, viene individuata sproporzione tra entità del tributo e la sanzione allorchè l'ammontare di questa sia superiore al triplo del tributo dovuto. In tal caso la sanzione viene ridotta alla metà del minimo..

## CAPO XIV

### VERSAMENTI E RIMBORSI

#### Art. 64

##### Modalità dei versamenti - Differimenti

1. In relazione anche al disposto di cui all'art. 36 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e per velocizzare le fasi di acquisizione dei tributi, i soggetti obbligati eseguono i versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti, direttamente al comune, tramite:
  - a) il conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale;
  - b) il versamento diretto presso la tesoreria comunale.
2. Il comune può altresì stipulare apposite convenzioni per la riscossione diretta del tributo:
  - a) con il sistema bancario ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera n), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
  - b) con la società Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell'art. 40, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
  - c) affidamento in concessione a soggetti terzi abilitati ai sensi delle vigenti disposizioni. (Art. 53 del D.Lgs 15/12/1997 n. 446)
3. Il pagamento dei tributi e delle entrate deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

#### Art.65

##### Validità dei versamenti dell'imposta.

1. Tutti i versamenti eseguiti da un contitolare sono considerati regolarmente eseguiti anche per conto degli altri.

#### Art. 66

##### Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, è motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
3. Il responsabile, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza provvede ad effettuare il rimborso al contribuente. Entro lo stesso termine notifica, al contribuente, l'eventuale provvedimento di diniego, totale o parziale.
4. Il termine è interrotto dalla richiesta di documentazione integrativa o di chiarimenti necessari per il compimento dell'attività istruttoria nonché, quando si debbano reperire elementi istruttori presso uffici non dipendenti dal Comune, per il tempo necessario ad ottenere risposta.
5. Gli interessi relativi alle somme da rimborsare decorrono dal giorno dell'avvenuto pagamento.

**Art. 67**  
**Importi di modesto ammontare**

**1. ELIMINATO**

## **CAPO XV**

### **NORME FINALI E TRANSITORIE**

#### **Art. 68**

##### **Compenso incentivante al personale addetto**

1. Una percentuale corrispondente al 10% del carico complessivo del ruolo riferito all'imposta comunale sugli immobili e relativo agli accertamenti effettuati per evasione parziale e/o totale è destinato ad incentivare il personale addetto all'Ufficio Tributi.
2. Detto importo verrà a comporre il fondo di cui all'art. 15 del C.C.N.L. dell'1.4.99, Comparto Regioni-Autonomie locali e sarà ripartito conformemente all'art. 17 del contratto stesso e/o alle specifiche dei contratti successivi.
3. La presente norma trova applicazione per tutti gli accertamenti per evasione totale e/o parziale, anche intersorsi, riferiti all'imposta in questione.

#### **Art. 69**

##### **Individuazione delle unità organizzative**

1. Ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le unità organizzative competenti e responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, per quanto riferito al presente regolamento sono il responsabile del servizio tributi e il responsabile del procedimento specificamente designati.
2. Con delibera di Giunta, possono essere individuate ulteriori unità, anche di altri Settori.

#### **Art. 70**

##### **Entrata in vigore del regolamento e norme abrogate**

(D.Lgs. 15.12.1997, n. 446)

1. Il presente regolamento entra in vigore il 19 Agosto 2009 .
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

#### **Art. 71**

##### **Casi non previsti dal presente regolamento e rinvio dinamico**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
  - a) le leggi nazionali e regionali;
  - b) lo statuto comunale;
  - c) i regolamenti comunali.
2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
3. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

## NORMATIVA:

Costituzione Art. 23  
Codice Civile, art. 1241  
Codice Procedura Civile art. 474  
D.Lgs 546/1992 art. 46  
D.Lgs. 15 Dicembre 1997, n. 446 Art. 52  
D.Lgs. 15 Dicembre 1997 n. 446 Art. 54 comma 1 bis  
D.Lgs 18 Dicembre 1997 n. 471  
D.Lgs. 18 Dicembre 1997 n. 472  
D.Lgs 18 Dicembre 1997 n. 473  
D.Lgs. 18 Dicembre 1997 n. 471 Art. 13  
D.Lgs. 18 Dicembre 1997 n. 472, Art 2 -7 -12  
D.Lgs. 18 Dicembre 1997 n. 473, Art 12,13,14  
D. Lgs. 24 Giugno 1998 n. 213  
D. Lgs 26 Febbraio 1999 n. 46  
D.Lgs. 13 Aprile 1999 n. 112  
D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267  
D. Lgs 18 Agosto 2000 n. 267 Art. 42  
D.M. 11/02/1997 n. 37  
D.P.R. 602/1973  
D.P.R. 129/1999  
Legge 287/1992 art. 68  
Legge 656/1994 art. 2 quarter  
Legge 7 Agosto 1990 n. 241  
Legge 27 Dicembre 1997 n. 449 Art. 24 comma 39  
Legge 27 Dicembre 1997, n. 449 Art. 50 Art. 24  
Legge 23 Dicembre 1998 n. 448  
Legge 27 Luglio 2000 n. 212  
Legge 23 Dicembre 2000 n. 388 Art. 36  
Legge 27 Dicembre 2006 n. 296 Art. 1 comma 165  
Legge 27 Dicembre 2006 n. 296 Art. 1 comma 167  
R.D. 14 Aprile 1910 n. 639 Art. 2  
R.D. 21 Dicembre 1933 n. 1736  
R.D. 21 Dicembre 1933 n. 1736 Art. 45



*All'articolo 36:*

*dopo il comma 1 è inserito il seguente:*

«1-bis. La disposizione del comma 1 si applica a decorrere dal 30 dicembre 2007»;

*dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:*

«2-bis. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: “L'agente della riscossione, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di settantadue rate mensili”;

b) il comma 2 è abrogato;

c) al comma 4-bis, le parole: “il fidejussore” sono sostituite dalle seguenti: “l'eventuale fidejussore”.

2-ter. All'articolo 26 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, si applicano alle entrate iscritte a ruolo dalle amministrazioni statali, dalle agenzie istituite dallo Stato, dalle autorità amministrative indipendenti e dagli enti pubblici previdenziali, fermo restando quanto previsto dalle norme speciali in materia di rateizzazione delle pene pecuniarie di cui all'articolo 236, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115”;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì alle restanti entrate iscritte a ruolo, salvo diversa determinazione dell'ente creditore, da comunicare all'agente della riscossione competente in ragione della sede legale dello stesso ente; tale determinazione produce effetti a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla ricezione della comunicazione da parte del competente agente della riscossione”.